

**D.A.C.I.S. 9 marzo 1949 <sup>(1)</sup>.**

**Produzione e commercio dell'acido paraminosalicilico, dei sali e degli esteri da esso derivati.**

-----  
[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1949, n. 139.

---

La produzione ed il commercio dell'acido paraminosalicilico e dei sali ed esteri da esso derivati è disciplinata dagli artt. 180 e 184 del testo unico delle leggi sanitarie <sup>(2)</sup> e dagli artt. 31 e seguenti del regolamento 3 marzo 1927, n. 478 <sup>(3)</sup>.

È vietato pertanto l'impiego nella ricettazione medica, nonché la produzione e la vendita dei prodotti preparati con acido paraminosalicilico e suoi derivati come preparazioni galeniche.

I contravventori alla presente disposizione saranno puniti a termini di legge.

-----  
[\(2\)](#) Riportato al n. B/II.

[\(3\)](#) Riportata al n. F/I.